

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1468 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 354/2011 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2017/75 ⁽²⁾ («la decisione») il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo («il protocollo») dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («l'accordo») per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. In conformità di tale decisione il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° febbraio 2017 ⁽³⁾.
- (2) All'articolo 3 il protocollo dispone che le concessioni dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina siano accordate conformemente all'allegato II del protocollo. Pertanto i volumi dei contingenti tariffari per le trote, le carpe e le acciughe dovrebbero di conseguenza essere aumentati di 440, 10 e 20 tonnellate.
- (3) I contingenti tariffari dell'Unione dovrebbero essere applicati integralmente per il 2017, come stabilito nell'allegato II del protocollo.
- (4) È opportuno che i contingenti tariffari figuranti nell'allegato II del protocollo siano gestiti dalla Commissione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 354/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Per garantire la corretta applicazione e gestione del sistema di contingenti istituito dal protocollo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 354/2011 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ^(*).

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 1).

⁽³⁾ GUL 12 del 17.1.2017, pag. 22.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 354/2011 della Commissione, del 12 aprile 2011, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina (GU L 98 del 13.4.2011, pag. 1).

